



Regione Lombardia

DECRETO N. 3703

Del 23/03/2026

Identificativo Atto n. 339

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR REGIONE LOMBARDIA 2021-2027 – AZIONE 2.1.3: AVVISO “INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE” (D.D.U.O. 11 LUGLIO 2025 N. 9923) – PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (ID 7016703)

L'atto si compone di _____ pagine di cui

_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante il “Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei”, valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimenti europei e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, che ha approvato il regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri,



Regione Lombardia

al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

RICHIAMATI:

- il Programma regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022 n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C (2022) 5302 del 17/07/2022) e del Programma regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C (2022) 5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C (2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, che ha istituito la misura "Investimenti – Linea Green" con una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, a valere sull'incremento del "Fondo investimenti imprese" comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
- la D.G.R. del 26 maggio 2025 n. XII/4452, che ha istituito la misura "Investimenti – Linea Impresa efficiente" che ha stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura "Investimenti – Linea Green";



Regione Lombardia

RICHIAMATI, altresì:

- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648, che ha approvato l'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green", in attuazione della D.G.R. XI/7595 sopra citata;
- il d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238, che ha approvato, in attuazione della sopra richiamata D.G.R. n. XI/7595, la proposta tecnica ed economica relativa all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea Green", sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 19 maggio 2023;
- il d.d.u.o. n. 9923 del 11 luglio 2025, che ha approvato l'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente" in attuazione della D.G.R. n. XII/4452, sopra citata;
- il d.d.u.o. n. 15347 del 29 ottobre 2025, che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea green" di cui alla L.R. 17/2022 e alle D.G.R. del 15 dicembre 2022, n. XI/7595 e del 26 maggio 2025, n. XII/4452 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 10 novembre 2025;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'Avviso prevede:

- all'art. A.1 "Finalità e obiettivi", comma 2, che prevede, in coerenza con la D.G.R. 26 maggio 2025 n. XII/4452, che la misura sia finalizzata ad agevolare l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico delle imprese attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi (eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili) finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti;
- all'art. B.2.a "Caratteristiche dei progetti", comma 2, lettera d), che il progetto deve essere dettagliato in una diagnosi energetica che, tra l'altro, deve obbligatoriamente riportare il consumo energetico, l'eventuale valore della produzione e dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nonché le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette, relativamente all'intera sede operativa oggetto del progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal progetto, che il soggetto richiedente stima di avere per 12 (dodici) mesi successivi al termine del progetto e per effetto della realizzazione dello stesso;



Regione Lombardia

DATO ATTO che l'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente" approvato con il richiamato decreto n. 9923/2025 stabilisce, all'art. C.3 "Istruttoria", che l'istruttoria delle domande, svolta dal soggetto gestore Finlombarda S.p.A., prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e una fase di valutazione tecnica e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

RICHIAMATO l'art. C.3.c "Valutazione delle domande" dell'Avviso, che prevede:

- comma 3, che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, al netto della premialità, e che, per essere ammessi all'agevolazione, i progetti dovranno conseguire contemporaneamente:
 - un punteggio sufficiente (pari almeno alla soglia minima prevista di 6 punti) sul criterio di valutazione "Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'avviso attuativo di cui all'art. A.1 comma 2";
 - un punteggio minimo complessivo nella valutazione, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti;
- al comma 5, che al termine della valutazione delle domande, il soggetto gestore provvede a trasmettere al responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'agevolazione;

PRESO ATTO che:

- in data 13 novembre 2025 (prot. 01.2025.0023611) l'impresa STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P. IVA 01284220199, ha presentato la domanda di partecipazione ID 7016703 all'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente";
- la valutazione riferita alla domanda ID 7016703 trasmessa da Finlombarda S.p.A., attraverso la piattaforma Bandi e servizi, ha avuto esito negativo, secondo quanto previsto all'art. C.3.c, comma 3, con le seguenti motivazioni:
 - mancato raggiungimento del punteggio sufficiente (pari almeno alla soglia minima prevista di 6 punti) sul criterio di valutazione "Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'Avviso attuativo di cui all'art. A.1 comma 2";



Regione Lombardia

- punteggio complessivo attribuito in fase di valutazione tecnica pari a 32 punti, inferiore al punteggio minimo di 60 punti previsto dall'Avviso ai fini dell'ammissibilità della domanda;

DATO ATTO che all'impresa STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è stato trasmesso il relativo preavviso di non ammissibilità in data 13 febbraio 2026 con il protocollo di partenza n. O1.2026.0002396, consegnato in data 13 febbraio 2026, che riporta il dettaglio delle cause di non ammissibilità della domanda e prevede il termine di 10 giorni solari per presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

PRESO ATTO che l'impresa ha trasmesso in data 22 febbraio 2026 le controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità sopra citato, prot. n. O1.2026.0002999, 23 febbraio 2026;

DATO ATTO che le controdeduzioni sono state trasmesse a Finlombarda S.p.A. ai fini della valutazione dell'ammissibilità e che l'esito di tale valutazione è pervenuto con PEC del 16 marzo 2026, prot. O1.2026.0004699;

DATO ATTO che le controdeduzioni pervenute non forniscono elementi aggiuntivi rispetto a quelli già in possesso della scrivente Unità Organizzativa che possano comportare una modifica dell'esito dell'istruttoria effettuata da Finlombarda S.p.A, come già comunicato con il preavviso di non ammissibilità sopra citato, per le motivazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di non ammettere all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c "Valutazione delle domande", comma 3, dell'Avviso, la domanda ID 7016703 presentata dall'impresa STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P. IVA 01284220199, in quanto il progetto presentato non ha conseguito un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente



Regione Lombardia

provvedimento alla casella PEC che il soggetto beneficiario ha indicato in fase di presentazione della domanda;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dall'art. C.3.a "Modalità e tempi del procedimento" dell'Avviso, considerando la sospensione relativa alla trasmissione del preavviso di non ammissibilità;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTA, in particolare, la D.G.R. 13 luglio 2023 n. XII/628, che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità organizzativa "Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI";

RICHIAMATO il decreto n. 1193 del 2 febbraio 2026, con il quale il responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico, nominato con la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XII/628, ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione" la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. XII/4452 del 26 maggio 2025, nell'ambito dell'azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR 2021-2027;

DECRETA

1. Di non ammettere all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c "Valutazione delle domande", comma 3, dell'Avviso, la domanda ID 7016703 presentata dall'impresa STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P. IVA 01284220199, in quanto il progetto presentato non ha conseguito un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti.
2. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero,



Regione Lombardia

alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla casella PEC che il soggetto beneficiario ha indicato in fase di presentazione della domanda.

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e all'impresa interessata dal presente provvedimento.
5. Di disporre la pubblicazione nella piattaforma Bandi e servizi e nella sezione "PR LOMBARDIA FESR 2021-2027" del sito regionale dedicato alla Programmazione comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>) del presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato 1.

La Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.